



## Declaratoria per il Presidente e per il Comitato di gestione

**OGGETTO:** Cancellazione residui passivi relativi a spese legali per l'importo complessivo di € 3.740,16.

### II SEGRETARIO GENERALE

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii;

**VISTA** la delibera del Comitato di gestione n. 7 del 23.04.2021 con la quale è stato nominato Segretario Generale dell'Adsp e successiva delibera presidenziale n. 157 del 6.05.2021 con conferimento dell'incarico dal 10.05.2021;

**VISTO** l'art. 10, comma 4,1. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii secondo il quale il Segretario Generale dell'Adsp "*cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente e del Comitato di gestione*";

**VISTA** la Relazione del Dirigente dell'Ufficio Ragioneria di questa Adsp in merito alla proposta di cancellazione, di residui passivi relativi a spese legali per l'importo complessivo di € 3.740,16;

**RITENUTO** di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria svolta;

### ATTESTA

di aver verificato la legittimità del suddetto procedimento - regolare e completo - e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto in merito alla pratica in oggetto e che, pertanto, la stessa può essere istruita e sottoposta al Comitato di gestione per la deliberazione di competenza di cui all'art. 9, comma 5, l. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii. secondo le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio competente.

25.05.2021

SECRETARIO GENERALE  
arch. Giuseppe Grimaldi

**Revisione e cancellazione residui passivi in conto esercizio relativi a spese legali per complessivi € 3.740,16****1) Premessa. Regolamento di contabilità. Riaccertamento dei residui attivi e passivi.**

L'articolo 43 (Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti) del vigente regolamento di contabilità prevede, al punto 4, che le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del Comitato di gestione, sentito il Collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano specifica evidenza e riscontro nel conto economico.

Con nota 3095 del 09/02/2021 (allegato 1) il dirigente dell'ufficio legale ha relazione circa i residui passivi afferenti il capitolo 27 "spese legali" per i quali non corrisponde più un presuntivo od effettivo debito da parte della AdSP MTC e che, pertanto, devono essere cancellati.


Per quanto sopra vanno cancellati i seguenti residui passivi in contro esercizio per complessivi € 3.740,16 corrispondenti alle economie di spesa e/o all'insussistenza totale o parziale della spesa stessa:

IMPEGNO	DATA IMP	CAPITOLO	ART	DESCRIZIONE CAP-ART	RESIDUO	DESCRIZIONE	Motivazione
21255	22/11/2013	U11327	15	Spese legali, giudiziarie e varie	1.000,00	Delibera N. 519 del 22-NOV-2013	Inammissibilità del ricorso con compensazione delle spese. SENTENZA TAR CAMPANIA NAPOLI N. 4360/14 pubblicata il 28/07/2014 (ALLEGATO N.1)
29158	02/05/2017	U11321	15	Spese legali, giudiziarie e varie	657,80	Delibera N. 20 del 02-MAG-2017	Importo previsto maggiore di quanto liquidato. GIUDIZIO ESTINTO A CAUSA DELLA MANCATA RIASSUNSIONE DELLA PARTE ATTRICE -



29284	23/04/2017	U11321	15	Spese legali, giudiziarie e varie	1.000,00	Delibera N. 28 del 23-MAG-2017	Il giudizio è stato affidato all'avv. Elio Pinto in sostituzione dell'avv. Iandolo. Con la nuova delibera di affidamento (del n. 368/18 - ALLEGATO N. 2) è stato assunto un nuovo impegno di spesa.
30091	10/04/2018	U11321	15	Spese legali, giudiziarie e varie	1.082,36	Delibera N. 107 del 10-APR-2018	LIQUIDATI 4.928,48 CON DECRETO DI LIQUIDAZIONE N. 1864 DEL 27/01/2021. L'IMPORTO RESTANTE RIGUARDA RITENUTE PER REGIME DEI MINIMI (ALLEGATO N.3)
				<b>TOTALE</b>	<b>3.740,16</b>		

Napoli, \_\_\_/05/21

  
Il Dirigente  
Area Amm.va Contabili  
Dott. Dario Ianni



## Avvocatura

UFFICIO BILANCIO, CONTABILITÀ,  
TRIBUTI  
c.a. Dirigente dott. D. Leardi

**Oggetto: residui passivi ante 2020 di competenza dell'Avvocatura.**

Ns. Rif.: Avvocatura – FP/VM

Vs. Rif.: Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi – mail del 05/01/2021

Si fa seguito alla Vs richiesta di revisione dei residui passivi relativi al capitolo 27 di bilancio, avanzata con mail del 5 gennaio c.a..

Sulla scorta di quanto previsto dal Regolamento di contabilità e facendo riferimento al file allegato alla mail in riferimento, è stata condotta un'analisi degli atti dell'Avvocatura, al fine di verificare la sussistenza di ragioni debitorie iscritte al capitolo 27 di bilancio di questa Autorità di Sistema Portuale.

L'analisi condotta è stata incentrata sugli impegni di spesa assunti per far fronte a spese legali in giudizi in cui è parte l'AdSP. In particolare, per ogni giudizio in cui si costituisce l'Ente vengono impegnati importi presuntivi che, nel corso del giudizio o alla fine dello stesso, sono utilizzati per il pagamento di oneri legali diversi (onorari avvocati difensori, spese di lite poste a carico dell'Ente in giudizi di soccombenza, spese relative agli ausiliari del giudice - CTU, verificatori e commissari ad acta, spese di domiciliazione). Nel caso di conferimento ad avvocati del libero foro gli importi vengono impegnati sulla base di una convenzione di incarico legale. Nel caso di giudizi affidati all'Avvocatura interna è stato approvato, con delibera presidenziale n. 20/2021 del 21/01/2021, il "Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell'Avvocatura dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale".

NAPOLI  
Piazzale Pisacane  
80133 Napoli - ITALY  
T. (+39) 081 2283111 - F. (+39) 081 206888  
segreteria generale@porto.napoli.it  
PEC protocollo generale@cert.porto.na.it  
www.porto.napoli.it

SALERNO  
Via Roma, 29  
84121 Salerno - ITALY  
T. (+39) 089 2588111 - F. (+39) 089 251450  
autorita portuale@port.soalerno.it  
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it  
www.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIA  
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4  
80053 Castellammare di Stabia (NA) - ITALY

Codice Fiscale: 95255720633



## **Avvocatura**

Pertanto l'Avvocatura ha provveduto a verificare:

- l'esistenza di una sentenza o altro provvedimento di chiusura del giudizio;
- l'assenza di condanna al pagamento delle spese legali per soccombenza, o, in caso positivo, l'avvenuta liquidazione delle stesse;
- l'assenza di condanna al pagamento delle spese relative agli ausiliari del giudice, o, in caso positivo, l'avvenuta liquidazione delle stesse;
- il pagamento degli onorari agli avvocati dell'Ente;
- il pagamento delle spese di domiciliazione, nel caso di domiciliazioni fuori sede.

L'analisi ha consentito di evidenziare i residui passivi, elencati nella tabella allegata (allegato 1), per i quali non corrisponde più un presuntivo o effettivo debito da parte della AdSP MTC e che, pertanto, devono essere cancellati. Nella suddetta tabella è indicata la motivazione della cancellazione ed in allegato viene trasmessa la documentazione a supporto della stessa.

**IL DIRIGENTE**  
**(Avv. Antonio del Mese)**

*Cfr. allegati*

NAPOLI  
Piazzale Pisacane  
80133 Napoli - ITALY  
T. (+39) 081 2283111 - F. (+39) 081 206888  
segreteria generale@porto.napoli.it  
PEC protocollo generale@cert.porto.na.it  
www.porto.napoli.it

SALERNO  
Via Roma, 29  
84121 Salerno - ITALY  
T. (+39) 089 2588111 - F. (+39) 089 251450  
autorita portuale@port.soalerno.it  
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it  
www.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIA  
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4  
80053 Castellammare di Stabia (NA) - ITALY

Codice Fiscale: 95255720633

2013-21255	U11327-15	1.000,00	Delibera N. 519 del 22-NOV-2013	Ricorso innanzi al TAR Campania - Na proposto da Nautica Salpa srl - notifica 12/11/2013	SENTENZA TAR CAMPANIA NAPOLI N. 4360/14 pubblicata il 28/07/2014
2017-29158	U11327-15	657,80	Delibera N. 20 del 02-MAG-2017	CAVALLI UMBERTO AVV. - Ricorso COFERMET - not. 31/03/2017 - Trib. Di Napoli	GIUDIZIO ESTINTO A CAUSA DELLA MANCATA RIASSUNSIONE DELLA PARTE ATTRICE -
2017-29284	U11327-15	1.000,00	Delibera N. 28 del 23-MAG-2017	Ricorso in appello, notificato in data 27/04/2017, proposto innanzi alla Corte di Appello di Napoli – Sez. Lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4938/2015.	Il giudizio è stato affidato all'avv. Elio Pinto in sostituzione dell'avv. Iandolo. Con la nuova delibera di affidamento (del n. 368/18 ) è stato assunto un nuovo impegno di spesa.
2018-30091	U11327-15	6.010,84	Delibera N. 107 del 10-APR-2018	AVV. PICCIOCCI - ricorso n. RG. 26778/2017, ex art. 702 bis c.p.c. e art. 14 del D.Lgs. 150/2011, proposto dagli avv.ti Renato Spadaro e Massimiliano Scaringella innanzi al Tribunale Civile di Napoli per il pagamento di compensi professionali maturati	LIQUIDATI 4.928,48 CON DECRETO DI LIQUIDAZIONE N. 1864 DEL 27/01/2021 (CANCELLARE L'IMPORTO RESTANTE PERCHE' L'AVVOCATO E' NEL REGIME DEI MINIMI) -

Contributo assolto  
23.12.1999 n. 488

allegato  
1

N. 4360/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 05290/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5290 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Società Nautica Salpa S.r.l., in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dagli avv. Gianpietro Scotto di Carlo, Porfilio Lubrano Lavadera, con domicilio eletto in Napoli, presso la Segreteria T.A.R., piazza Municipio;

*contro*

Autorità Portuale di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Del Mese, con domicilio eletto presso l'avv. Del Mese presso l'Autorità Portuale in Napoli, P.le Pisacane;

*nei confronti di*

Powerboat Italia S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata

e difesa dall'avv. Enrico Angelone, con domicilio eletto presso l'avv. Angelone in Napoli, via Cervantes, 64;  
Marina di Santa Lucia s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., Carlo Andrea Pelli, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

del provvedimento n.873/2013 dell'Autorità Portuale di Napoli con cui è stata archiviata la richiesta di subingresso nella licenza n.109/2006 rilasciata alla Powerboat Italia s.r.l.;

per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'Autorità Portuale sull'istanza presentata dalla ricorrente il 18.9.2013 prot. 5071;

per il risarcimento dei danni subiti dalla mancata comunicazione nei termini di cui alla L. 241/1990;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità Portuale di Napoli e della Powerboat Italia S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.- La società ricorrente è attiva nel campo della nautica e della costruzione di imbarcazioni.

La Powerboat srl, parte controinteressata, è concessionaria di un'area demaniale in Napoli nel Borgo Marinari, alla via Eldorado, allo scopo di mantenervi "un cantiere di costruzione, rimessaggio ed ormeggio di unità da diporto di piccolo tonnellaggio" (cfr. concessione demaniale n. 109 del 14.4.2006).

La Powerboat srl ha presentato in data 24.4.2013 istanza ex art. 46 cod. nav. per subingresso della Marina di Santa Lucia srl nella citata concessione demaniale.

La società ricorrente con nota del 21.6.2013 ha rappresentato, partecipando al relativo procedimento, gli elementi ostativi che a suo avviso deponevano per il rigetto della domanda di subingresso.

La Powerboat srl, prima della conclusione del procedimento, ha rinunciato all'istanza di sub ingresso.

Con il provvedimento n. 873 del 22.8.2013 l'Autorità Portuale di Napoli, vista la rinuncia della richiedente, ha comunicato che la licenza demaniale n. 109/2006 resta nella titolarità della Powerboat srl, archiviando il relativo procedimento.

Con il ricorso in epigrafe la Nautica Salpa srl:

- impugna il suddetto provvedimento n. 873 del 22.8.2013;
- censura il silenzio-rifiuto sulla nota prot. 5071 presentata il 18.9.2013 volta a sollecitare i poteri di vigilanza e autotutela in capo al soggetto concessionario.

Con motivi aggiunti depositati il 18.12.2013 vengono svolte ulteriori doglianze avverso l'atto di archiviazione n. 873/2013.

Si sono costituite la Powerboat e l'Autorità portuale di Napoli chiedendo la reiezione del gravame.

All'udienza del 3 luglio 2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2.- L'azione impugnatoria avverso la nota n. 873 del 22.8.2013 non può essere accolta.

Deve essere prioritariamente esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle parti resistenti per carenza di interesse a ricorrere.

L'eccezione deve essere condivisa.

Nella nota impugnata l'Amministrazione, preso atto del ritiro della domanda di subingresso da parte della Powerboat che intende mantenere la titolarità della licenza, conclude archiviando il predetto procedimento.

Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e l'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato, così che il ricorso deve essere considerato inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale dell'atto amministrativo impugnato non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse

sostanziale del ricorrente.

Nel caso di specie si osserva che trattandosi di procedimento attivabile su istanza di parte, costituisce anzitutto atto dovuto quello che l'Autorità portuale assume, alla luce della rinuncia dell'istante, con l'archiviazione del procedimento di subingresso al titolare della licenza.

Tale atto, lasciando inalterata la complessiva situazione giuridica e fattuale con la permanenza in capo alla Powerboat srl della concessione, non produce alcun effetto pregiudizievole a carico della ricorrente, la quale quindi non ha titolo per lamentarsi in sede giudiziale dell'archiviazione della pratica di subentro, in quanto non trarrebbe alcuna utilità dal suddetto annullamento.

Si osserva peraltro che l'impugnativa della suddetta nota non può servire ad introdurre questioni estranee al *thema decidendum* avanzato con l'azione impugnatoria e in particolare non può servire ad introdurre una mera azione di accertamento sulle presunte inadempienze o carenze della società concessionaria posto che nel processo amministrativo l'azione di accertamento, lungi dal presentarsi come un rimedio generalizzato ed alternativo all'azione annullatoria-caducatoria, può essere promossa dal privato soltanto nei casi espressamente previsti dall'ordinamento (cfr. da ultimo Cons. Stato 231/2013).

Occorre quindi che, come chiarito in seguito, siano sollecitati, con il rito del silenzio poteri di vigilanza dell'amministrazione concedente,

prima che il giudice amministrativo possa pronunciarsi sulle questioni trattate stante il chiaro disposto dell'art. 34, comma 2, c.p.a., secondo cui "in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati" (per una disamina generale sul punto si rinvia a Cons. Stato Ad. Plen 15/2011).

3.- Con l'odierna impugnativa la ricorrente censura altresì il silenzio-inadempimento serbato dall'amministrazione portuale sulla istanza-diffida del 18.9.2013 con cui si invita l'Autorità a prendere in autotutela i provvedimenti necessari nei confronti del Powerboat srl e ad avviare la decadenza della concessione "visto il disinteresse espresso dal concessionario a gestire il bene pubblico".

Il ricorso deve essere accolto nei termini che seguono.

E' orientamento consolidato quello secondo cui il rito del silenzio ex art. 31 cod. proc. amm. non può essere utilizzato al fine di dedurre l'illegittimità dell'inerzia serbata sull'istanza volta a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione in considerazione del fatto che, in caso contrario, si consentirebbe l'elusione della regola della necessaria impugnazione dell'atto amministrativo nel termine di decadenza.

Ne consegue che la richiesta rivolta all'amministrazione di esercizio dell'autotutela non determina l'insorgere di un obbligo di provvedere, ma costituisce una mera denuncia con funzione sollecitatoria.

In questa prospettiva non può essere accolta la domanda nella parte



in cui è volta ad ordinare il ritiro da parte dell'amministrazione portuale di atti, come la concessione demaniale (risalente al 2006) o il suo rinnovo (risalente al 2010), che ormai si sono definitivamente consolidati e che avrebbero dovuto essere eventualmente oggetto di una tempestiva azione impugnatoria.

Con la medesima nota la Nautica Salpa srl invita altresì a valutare l'esercizio del potere di decadenza della concessione, considerato "il disinteresse espresso dal concessionario a gestire il bene pubblico", meglio circostanziato nella nota del 21.6.2013 con cui la ricorrente ha evidenziato alcuni elementi, relativa anche alla situazione aziendale della concessionaria, che giustificerebbero la revoca della concessione.

Diversamente dalla revoca e dall'annullamento d'ufficio, che riguardano l'atto originario, la decadenza della concessione, prevista espressamente e in via generale dall'atto di concessione n. 109/2006, presuppone l'accertamento di fatti gravemente violativi degli obblighi imposti al momento del rilascio del titolo ed è dunque un potere che può e deve essere esercitato in costanza del rapporto concessorio stesso.

L'inerzia serbata dall'amministrazione portuale sulla richiesta della ricorrente volta ad ottenere un provvedimento espresso di decadenza relativo alla concessione risulta dunque ingiustificata alla luce delle norme che disciplinano l'obbligo di provvedere in capo all'amministrazione (cfr. in particolare nel caso odierno l'art. 18,

comma 8, L. 84/1994 secondo cui l'autorità portuale è tenuta "ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività").

Scopo del ricorso contro il silenzio-rifiuto è infatti ottenere un provvedimento esplicito dell'amministrazione, che elimini lo stato di incertezza ed assicuri al privato una decisione che investa la attendibilità o meno della sua pretesa.

Nel caso di specie l'obbligo di provvedere dell'amministrazione portuale, in omaggio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa (cfr., da ultimo, DLgs 33/2013) deriva dalla circostanza che l'istanza della richiedente è rivolta ad ottenere un provvedimento a cui ha un diretto interesse e che la medesima istanza non appare subito irragionevole ovvero all'evidenza infondata.

L'obbligo giuridico di provvedere in capo all'amministrazione non deve infatti necessariamente derivare da una disposizione puntuale e specifica, ma può desumersi anche da prescrizioni di carattere generale e dai principi ordinamentali, regolatori dell'azione amministrativa; sicché esso può originare dal rispetto del principio di imparzialità (ex art. 97 Cost.) e trovare fondamento nei principi di buon andamento e di legalità dell'azione amministrativa (cfr. da ultimo Cons. Stato 6183/2012).

Le questioni sollevate nell'istanza, relative ad inadempienze e carenze soggettive della concessionaria che potrebbero in ipotesi condurre ad una risoluzione della concessione stessa, devono dunque essere oggetto di esame e decisione da parte dell'Autorità portuale quali disponendo degli elementi istruttori ricavabili anche dall'apporto procedimentale della ricorrente o di altri soggetti interessati, sono tenuti a fronte di specifica richiesta ad esercitare, con un provvedimento di natura espressa, il potere sollecitato.

Per le ragioni esposte, l'amministrazione portuale nel caso di specie è venuta meno al proprio dovere di concludere il procedimento con atto espresso e motivato come previsto dall'art. 2 L. 241/1990.

Il ricorso in parte qua va pertanto accolto e per l'effetto viene dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione portuale sulla richiamata diffida.

I termini entro cui provvedere da parte della amministrazione, la nomina del commissario e la trasmissione della presente sentenza, in via telematica, ai sensi dell'art. 2, co. 8, della legge n. 241 del 1990, alla Corte dei Conti, Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania Napoli, sono dettagliati in dispositivo.

4.- Quanto alla domanda risarcitoria del danno subito per il superamento dei termini procedimentali, si osserva che, seppure il superamento colpevole del tempo previsto per la conclusione del procedimento espone in ipotesi la Pubblica amministrazione alle



conseguenze risarcitorie derivanti dalla lesione di una situazione soggettivamente e giuridicamente tutelata - peraltro l'ingiustizia e la sussistenza del danno non possono, in linea di principio, presumersi *iuris tantum*, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell'adozione del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve, ai sensi dell'art. 2697 c.c., provare gli elementi costitutivi della relativa domanda (cfr. da ultimo Cons. Stato 2279/2014).

Nel caso di specie, la ricorrente non offre nessun elemento concreto di prova che dimostri l'esistenza di un danno ingiusto a seguito dell'inerzia dell'Autorità portuale nel provvedere.

La domanda risarcitoria è pertanto respinta.

In conclusione, il ricorso è accolto nei soli termini descritti in motivazione.

5.- Sussistono giusti motivi, data la particolarità della vicenda e la reciproca soccombenza tra le parti, per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione Settima pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara inammissibile il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, per l'annullamento del provvedimento n. 873 del 22.8.2013;
- dichiara, nei limiti indicati in motivazione, illegittimo il silenzio-inadempimento serbato dall'Autorità portuale di Napoli sulla diffida presentata dalla società ricorrente il 18.9.2013;



- ordina all'Autorità portuale di Napoli di provvedere sulla richiesta suindicata entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
- nel caso di reiterata inottemperanza nel termine indicato, nomina quale commissario ad acta, il Prefetto di Napoli, o funzionario delegato provvisto di adeguata competenza tecnica, che provvederà nei successivi 60 giorni;
- respinge la domanda di risarcimento;
- dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania – Napoli ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990;
- compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Diana Caminiti, Primo Referendario

Luca De Gennaro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 28 LUG. 2014

IL SEGRETARIO

(Art. \_\_\_\_\_ l.)

Tribunale Amministrativo  
Regionale della Campania  
PER COPIA CONFORME  
Napoli 28/7/14  
IL DIRETTORE DI SEZIONE

Delibera n. 368/2018

**Oggetto: controversia Autorità di Sistema Portuale del MTC c/ -omissis - giudizio promosso dal sig. -omissis- innanzi alla Corte di Appello di Napoli - R.G. n. 2716/2015- conferimento incarico al libero foro - avv. Elio Pinto**

**IL PRESIDENTE**

**VISTI:**

- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;
- il D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la determina dirigenziale n. 28 del 23/05/2017 con la quale veniva conferito al -omissis-, dell'Avvocatura interna dell'Ente, incarico di rappresentanza e difesa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale) nel giudizio proposto innanzi alla Corte di Appello di Napoli dal sig. -omissis-, notificato il 27/04/2017 ed acquisito in pari data al protocollo generale n. 2742, avverso la sentenza n. 4938/2015 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice unico del lavoro, depositata in cancelleria il 26/05/2015;
- l'assenza dal servizio del -omissis- a far data dal 09/04/2018 e la mancanza del passaggio di consegne del contenzioso pendente;
- la necessità di revocare l'incarico di patrocinio al -omissis-, conferendo lo stesso ad altro Avvocato, anche in quanto l' -omissis- è stata trasferita ad altro ufficio con provvedimento la cui efficacia esecutiva è attualmente sospesa a causa dell'assenza della dipendente;
- la necessità di verificare lo stato del presente contenzioso e di costituirsi in giudizio e resistere in nome e per conto dell'Ente nella controversia di cui all'oggetto, in sostituzione del -omissis-, entro la prossima udienza del 19 gennaio 2019;

**CONSIDERATO CHE il Dirigente dell'Avvocatura attesta e dichiara quanto segue:**

- l'art. 7 del D. Lgs. 169/16 (Modifiche all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84), co. 7, testualmente dispone che *"Ferma restando la facoltà di attribuire l'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza a difesa dell'AdSP dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale interno della stessa Autorità o ad avvocati del libero foro, le AdSP possono valersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato"*;
- il citato art. 7 del D. Lgs. 169/16 ha recepito quanto sancito dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 9253/1996, hanno riconosciuto agli Enti piena e discrezionale facoltà di scelta fra l'affidamento della propria difesa all'ufficio



interno di avvocatura, ad un professionista del libero foro o, in presenza di specifica previsione legislativa, all'avvocatura erariale;

- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE a far data dal 18 aprile 2016, espressamente esclude all'art. 10 i servizi legali dall'ambito di applicazione della normativa sugli appalti di servizi;
- la Circolare n. 1 resa in data 19 gennaio 2017 dall'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti ribadisce testualmente che: **a)** l'affidamento fiduciario di un singolo incarico di patrocinio è in linea con le previsioni del D. Lgs. n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici) e, soprattutto, con quelle di cui alla direttiva europea n. 24/2014, di cui la riforma del codice costituisce coerente attuazione; **b)** le pubbliche amministrazioni possono procedere al conferimento dell'incarico nel modo ritenuto più confacente al perseguimento del concreto interesse dell'ente, assolvendo il solo onere (artt. 1 e 3 L. n. 241/1990) di esplicitare le ragioni che motivano la scelta del professionista incaricato; **c)** nelle previsioni di cui alla tab. XIV delle direttiva 2014/14/UE) n. 6, 28, 113 e 114 e, in particolare, il considerando n. 25, è espressamente sancita la scelta di escludere "dall'ambito di applicazione della presente direttiva", oltre ai servizi prestati dai notai o quelli connessi all'esercizio di pubblici poteri, quelli che "comportano la rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari";
- il parere del Consiglio di Stato del 6 ottobre 2017 n. 2109, intervenendo sulle Linee Guida dell'ANAC, ha escluso i servizi legali dall'applicazione del D. Lgs. 50/2016 *"anche in ragione di una rilevante componente fiduciaria delle scelte che pure deve essere ritenuta in considerazione"* ritenendo necessaria l'acquisizione, tra gli altri, del parere del Consiglio Nazionale Forense;
- il parere del Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia del 15 dicembre 2017, intervenendo sulle Linee Guida ANAC, ha sancito testualmente i seguenti otto principi: **1)** quando l'avvocato è chiamato ad assumere il patrocinio in giudizio ed assumere la rappresentanza della P.A. esegue una prestazione che è intrinsecamente diversa da quella che viene solitamente affidata mediante una gara e coincidente o assimilabile ad un appalto; **2)** il conferimento del singolo ed episodico incarico di patrocinio, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materie di procedure di evidenza pubblica; **3)** la specialità della prestazione di patrocinio rende, secondo il Consiglio di Stato (sent. 2730/2012), incompatibile tale incarico con una selezione dell'avvocato mediante un procedimento comparativo, quand'anche semplificato ai sensi del previgente art. 27 del D. Lgs. 163/2006 e ciò *"... alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, della non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione e della conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici ..."*; **4)** la difesa in giudizio e la rappresentanza di una P.A. si colloca nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, settore statale distinto e speciale rispetto ai campi dell'attività amministrativa regolata dal codice dei contratti pubblici; **5)** il rapporto tra



avvocato e cliente è un contratto di patrocinio che, collocabile nell'ambito della categoria generale del contratto d'opera professionale (artt. 2229-2238 codice civile), contiene uno specialissimo potere di rappresentanza che ne enfatizza il profilo fiduciario, non confrontabile sulla base di giudizi comparativi né tantomeno di formule matematiche; **6)** l'esigenza di una difesa tecnica ed esclusiva costituisce diretto risvolto del diritto costituzionale di difesa ex art. 24 Cost. in applicazione del quale "... gli avvocati si trovano in una posizione che ha aspetti di peculiarità che oggettivamente la differenziano da quella di tutti gli altri prestatori d'opera intellettuale ..." (Corte Costituzionale, sentenza n. 137 del 1975); **7)** il diritto europeo (artt. 10 della direttiva 2014/24/UE e 21 della direttiva 2014/25/UE) ha isolato proprio gli incarichi di assistenza in giudizio e quelli connessi all'esercizio di pubblici poteri, allo scopo di escluderli completamente dall'applicazione della disciplina sugli appalti e, segnatamente, dai procedimenti di evidenza pubblica, sia pur se semplificati; **8)** l'ANAC esegue una saldatura interpretativa tra l'art. 17 c. 1 lett. d) e l'art. 4 del D. Lgs. 50/2016. Il citato art. 17 reca la volontà di escludere dall'applicazione del codice gli affidamenti dei servizi legali nei casi in cui è più marcato il carattere fiduciario dell'attività svolta dall'avvocato. L'art. 4 sottopone i contratti "esclusi" ai principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Il precedente dell'art. 4 è l'art. 27 del D. Lgs. 163/2006 che giustificava l'affidamento se preceduto da un invito ad almeno cinque concorrenti. E' evidente che l'art. 27 si muovesse secondo una certa elasticità applicativa e che i principi ivi enunciati avrebbero potuto essere soddisfatti con una semplice e accurata motivazione a sostegno di un affidamento diretto. Ciò trova conferma nella nuova formulazione dell'art. 4 che, attraverso una disciplina più "liberale" sul piano dei vincoli procedurali, non prevede più il procedimento comparativo con la richiesta di almeno cinque preventivi. Anzi, sembra corretto ritenere che l'art. 4, col suo richiamo ai principi, intenda evocare proprio e soltanto il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa senza mettere in discussione la facoltà di affidamento diretto *intuitu personae*. Il richiamo ai principi esiste ma esso è perfettamente compatibile col rispetto delle regole generali dell'azione amministrativa. Il codice dei contratti ha introdotto una distinzione tra due regimi diversi: i servizi legali previsti dall'art. 17, comma 1, lett. d), sono esclusi tout court dall'applicazione del codice; gli altri servizi legali, invece, per effetto del combinato disposto tra l'allegato IX e gli artt. 140, 141 e 142, sono sottoposti ad un procedimento di gara semplificato. Una P.A. può anche affidare un incarico di patrocinio all'esito di una comparazione ma tale eventualità non è un obbligo imposto dalla Legge ed esso si potrà comunque svolgere attraverso una snella mera consultazione informale, senza tutti gli adempimenti che l'ANAC ritiene necessari nelle Linee Guida che non combaciano con il contenute delle direttive europee. In tal senso cfr., in ultimo, TAR Puglia, sez. II, sentenza n. 1289 dell'11.12.2017, confermativa della sentenza del Consiglio di Stato n. 2730 del 2012;

- i pareri del Consiglio di Stato del 9 aprile 2018 e n. 2017 del 3 agosto 2018, intervenendo sulle Linee Guida dell'ANAC, ritenute non vincolanti alla luce dei criteri generali definiti dal Consiglio di Stato nel parere n. 855 del 1°.4.2016, escludono i



servizi legali dall'applicazione del D. Lgs. 50/2016 per le seguenti testuali considerazioni: "... Le prestazioni di servizi legali possono essere inquadrare in due differenti tipologie di contratti: **a)** il contratto d'opera intellettuale con prevalenza del lavoro personale, ragione dell'intuitu personae in applicazione del quale il cliente decide di affidarsi a quel professionista perché ne riconosce la capacità nell'esecuzione della prestazione, sia pur seguendo una scelta procedimentalizzata attraverso un elenco ristretto di Studi Legali/professionisti, pubblicato sul sito dell'amministrazione, sempre aperto e suscettibile di integrazione/modificazione. I profili da valorizzare possono essere: l'esperienza e la competenza tecnica; la pregressa proficua collaborazione nella medesima questione; il costo del servizio. Si ritiene opportuno utilizzare, per compiere la scelta, il criterio dell'equa ripartizione al fine di esercitare quella naturale e doverosa discrezionalità che mai può essere del tutto negata alla P.A., pena il venir meno della sua stessa funzione amministratrice; **b)** contratto di appalto di servizi legali il quale presuppone che l'appaltatore esegua la prestazione servendosi dell'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Ciò si verifica quando il cliente richiede una prestazione continuativa che viene resa da uno o più professionisti organizzati (in possesso di requisiti non troppo restrittivi preferendo studi associati nei quali siano presenti giovani professionisti) che si impegnano a trattare l'intero contenzioso, per una durata predeterminata (per esempio triennale) del cliente stesso.

L'affidamento diretto è sempre possibile a condizione che la controversia presenti elementi di effettiva particolarità tali da giustificare una scelta indirizzata dalla specifica capacità professionale dell'avvocato; in caso di consequenzialità/complementarietà con altri incarichi in precedenza affidati; per ragioni di urgenza ...";

- il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero di Giustizia n. 1131/1295/4684 del 6-7.2.2018, ribadisce i seguenti principi: **a)** la non vincolatività delle Linee Guida ANAC; **b)** la difficoltà di distinguere i servizi legali totalmente esclusi da quelli parzialmente assoggettati alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici; **c)** la condivisibilità delle considerazioni del Consiglio di Stato relative alla peculiarità della professione forense e al divieto di *gold plating* (art. 1 L. 11 del 28.1.2016, di delega per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26.2.2014). Rileva infatti al riguardo il "divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'art. 14, commi 24-ter e 24-quater, della L. n. 246 del 28.11.2005);
- le Linee Guida dell'ANAC n. 12 del 24.10.2018, alla luce dei precedenti pareri, non sono vincolanti e costituenti mere indicazioni operative nonchè applicabili nei limiti così come sanciti dal Consiglio di Stato, dal Ministero della Giustizia e dal Consiglio Nazionale Forense;
- "... il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contatto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica. Il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa



*incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici ...* (Consiglio di Stato n. 2730 del 2012);

- *"... è legittimo l'affidamento in via fiduciaria di un singolo incarico o di una singola attività afferente ad una specifica vertenza legale, vista la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici ..."* (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, sentenza n. 1383 del 16.7.2014);
- *"... ai fini dell'applicabilità o meno delle norme del codice dei contratti pubblici ai servizi legali, deve ritenersi che si è al cospetto di attività riconducibili nel concetto di servizi legali soltanto qualora l'affidamento non si esaurisca nel patrocinio legale occasionale o episodico dell'amministrazione, ma si configuri come modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso ed articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisca ... è pertanto escluso che si debba procedere all'affidamento con una selezione pubblica qualora l'incarico consista nell'occasionale o episodico svolgimento di una attività di consulenza legale ... Al titolare della rappresentanza legale dell'Ente o al dirigente può essere rimessa la scelta intuitu personae del difensore esterno ..."* (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania/Salerno, sentenza n. 1197 del 28.5.2015);
- le modalità di conferimento del singolo incarico di patrocinio sono state, comunque e da sempre, oggetto di innumerevoli incertezze applicative per la sua differenza ontologica con l'affidamento dei servizi legali (Corte dei Conti n. 19/2009; TAR Lombardia, Milano, sez. I, sentenza n. 2225 del 15.9.2011; Corte dei Conti - sezione Regionale di Controllo Umbria, deliberazione n. 137/2013/PAR; TAR Salerno, sez. II, sentenza n. 1383 del 16.7.2014; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 5448 del 23.12.2016; Corte dei Conti Lombardia, deliberazione n. 236 del 2013 e n. 178 del 15 maggio 2014; Corte dei Conti SS.RR. n. 6/2005; Corte dei Conti - Sez. regionale di controllo per il Piemonte deliberazione n. 362 del 25.10.2013; Corte dei Conti Sezione Controllo Emilia Romagna, delibera n. 75 del 26.4.2017);
- l'incarico di patrocinio legale, anche secondo quanto ritenuto dalla Corte dei Conti SS.RR. n. 6/2005, non rientra tra gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e pertanto non è soggetto all'applicazione della relativa disciplina (art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001, art. 3, commi da 54 a 57, della legge finanziaria per il 2008 e art. 5, comma 9, D.L. 95/2012), e come recentemente affermato dalla Corte dei Conti - Sez. regionale di controllo per il Piemonte - con deliberazione n. 362 del 25.10.2013, detto incarico è escluso dal novero degli atti da trasmettere alla Sezione di Controllo della Corte medesima (comma 173, articolo unico, L. 23.12.2005, n. 266 - legge finanziaria) e, tra l'altro, è sempre possibile previa verifica del carico di lavoro dell'avvocatura interna secondo il dettato dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 29/93 successivamente art. 7 del D. Lgs. 165/2001 (Corte dei Conti, sezione giurisdizionale



Lazio, sentenza n. 1566/2011). Tale ultima normativa, per giunta, è applicabile agli Enti portuali a seguito della riforma della L. 84/94 introdotta con il D. Lgs. 169/2016, essendo espressamente esclusa secondo la previgente formulazione della citata L. 84/94;

- “... gli enti locali non hanno l’obbligo di esperire una gara per affidare un singolo incarico di patrocinio ...” (Corte dei Conti, Controllo Umbria, n. 137/2013/PAR);
- “... Ai fini dell’applicabilità o meno del codice dei contratti pubblici ai servizi legali, deve ritenersi che si è al cospetto di attività riconducibili nel concetto dei servizi legali soltanto qualora l’affidamento non si esaurisca nel patrocinio legale occasionale o episodico dell’amministrazione, ma si configuri come modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisca. Per tal via, soggiacciono alle regole dell’evidenza pubblica i soli rapporti che presentano predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni. È escluso, invece, che si debba procedere all’affidamento con una selezione pubblica qualora l’incarico consista nell’occasionale o episodico patrocinio legale dell’ente in giudizio, oppure nell’altrettanto occasionale o episodico svolgimento di un’attività di consulenza legale, rese in esecuzione di contratti d’opera intellettuale, ex art. 2229 c.c. e ss., la cui disciplina risiederebbe non nelle disposizioni sull’affidamento dei contratti pubblici, ma nell’art. 7, commi 6 e 6 bis, del D. Lgs. 165/2001, per come modificato dall’art. 32 del D.L. 223/2006, convertito in Legge 248/2006, regolante i rapporti di collaborazione autonoma tra amministrazione e privati ... Si aggiunge al dato testuale il fatto che il patrocinio in giudizio è conferito in un momento di bisogno di assistenza legale, che per natura è un bisogno occasionale e contingente che non ricorre nel caso delle esigenze di servizio le quali, invece, sottintendono un bisogno non episodico ma perdurante nel tempo, riconducibile alla necessità di perseguire i fini istituzionali dell’amministrazione; se la prestazione richiesta al professionista comporta un complesso di attività variegata che non si sostanziano nel solo patrocinio in giudizio, ma presuppongono altresì attività che denotano l’inserimento del medesimo professionista nell’organizzazione dell’ente, in questi casi è configurabile un appalto di servizi legali, con conseguente applicazione delle modalità selettive previste dal previgente art. 20 del D. Lgs. 163/2006. Tali modalità selettive si presentano di fatto identiche a quelle richieste dall’art. 7, comma 6 bis, del D. Lgs. 165/2001, laddove impongono l’invito di un congruo numero di professionisti, la comparazione delle singole candidature e, ancora prima, il necessario rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità ...” (TAR Salerno, sez. II, sentenza n. 1197 del 28.5.2015). Sulla legittimità del ricorso ad avvocati esterni cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 5448 del 23.12.2016; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, sentenza n. 3057 del 22.12.2016; TAR Puglia, Lecce, sez. II, sentenza n. 875 del 31 maggio 2017; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, sentenza n. 334 del 6.2.2017;

**VALUTATE le ulteriori considerazioni del dirigente dell’Avvocatura in merito ai seguenti ulteriori aspetti gestionali:**

- l’art. 23 della L. 247 del 31.12.2012 (Nuova disciplina dell’Ordinamento professionale Forense) prevede l’affidamento della responsabilità di una pubblica avvocatura ad un





avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità ai principi della legge professionale, rispondendo direttamente al legale rappresentante dell'Ente (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 5448 del 23.12.2016);

- le ragioni di necessità che impongono l'affidamento della presente singola attività di patrocinio all'esterno discendono: **a)** dall'obbligo di resistere in giudizio; **b)** dalla circostanza che la Controparte è dipendente dell'AdSP del MTC, incardinato presso l'Avvocatura interna a far data dal 2/03/2018 (Ordine di Servizio del S.G. n. 8 del 2/3/18) e, pertanto, non può assegnarsi il presente contenzioso agli avvocati in forza presso il detto Ufficio;
- è illegittimo l'affidamento di un incarico di patrocinio con la previsione del criterio di aggiudicazione al prezzo più basso o la previsione di un compenso molto al di sotto dei minimi tariffari che, in tale denegata ipotesi, lederebbe il prestigio della professione (TAR Milano, Sez. V, n. 902 del 19/04/2017; TAR Lecce n. 875 del 31.5.2017; TAR SICILIA, Palermo, sez. III, sentenza n. 3057 del 22.12.2016). Ciò che rileva è il principio secondo il quale la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al prestigio della professione, già insito nel nostro ordinamento nell'art. 2233 c.c. che espressamente si occupa del contratto d'opera intellettuale, precisando che tale norma si indirizza, infatti, al singolo professionista, disciplinando i suoi rapporti con il cliente nell'ambito del singolo rapporto contrattuale, senza attribuire alcun potere di vigilanza agli Ordini in merito alle scelte contrattuali dei propri iscritti (TAR Palermo, sez. III, sentenza n. 334 del 6.2.2017; Corte di Giustizia, sentenza 18 luglio 2013 C-136/12);
- venendo in rilievo atti di disposizione di risorse pubbliche la selezione del difensore esterno, pur non essendo soggetta all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, è stata condotta nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità e trasparenza (short list aperta), di economicità (applicazione del D.M. 55/14 con percentuale di ribasso determinata dall'Ente affidatario), e di efficacia (obbligo motivazionale) onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto ai bisogni di difesa da soddisfare (in termini Consiglio di Stato 2730/2012; TAR Reggio Calabria n. 38/2016; TAR Bari n. 1289/2017);
- il "Regolamento sul funzionamento dell'avvocatura e sulla rappresentanza e difesa in giudizio dell'AdSP" approvato, con delibera presidenziale n. 269/17 del 15/11/2017, a garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia connaturate all'esercizio delle funzioni di consulenza legale e di rappresentanza e assistenza in giudizio dell'Ente disciplina gli aspetti procedurali di tali tipologie di incarichi;
- con l'approvazione del citato Regolamento si sancisce, in linea con dottrina e giurisprudenza, il potere di rappresentanza dell'organo di vertice (nonché il potere in generale di decidere se resistere o ricorrere in giudizio), demandando al dirigente preposto al settore legale la scelta se avvalersi o meno di professionalità esterne, previa ricognizione interna, nonché la scelta del professionista da nominare, venendo a rilevare questa scelta tra quelle ricadenti nelle attività gestionali tipiche del dirigente, ai sensi delle previsioni generali di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 165/2001 (in



Delibera n. 368/2018

terminis, Cons. Stato, sez.V, 14 febbraio 2012, n. 730; Corte dei Conti, deliberazione 156/2017);

- eseguita la comparazione curriculare, effettuata per rotazione e secondo quanto disposto dall'art. 8 del citato Regolamento, tra il *curriculum vitae* degli avvocati D.A., I.G.E. e P.E., tutti inseriti nella "short list" aperta dell'Ente nel settore oggetto del giudizio (Lavoro), si ritiene quello dell'Avv. Elio Pinto, che sino ad oggi non ha mai ricevuto dall'Ente incarichi di patrocinio, maggiormente rispondente alle esigenze, anche di difesa, dell'Amministrazione;
- il compenso professionale dell'avv. Pinto per la costituzione nel citato procedimento viene determinato in relazione ai valori minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui ai parametri del D.M. n. 37 dell'8.3.2018, e con una riduzione percentuale del 10 % circa, in complessivi euro 4.094,58 (€ 2.806,20 per compenso, € 420,93 per spese generali al 15%, € 738,37 di I.V.A. ed € 129,09 per C.P.A.);
- la Convenzione disciplinare di incarico, una volta sottoscritta dall'avvocato incaricato, attribuirà alla presente delibera efficacia esecutiva e l'avvocato si obbliga, fin d'ora, a dare tempestivo avviso della eventualità che costi e/o compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (cfr. art. 13 c. 5 L. 247/2012, richiamato dall'Ufficio Studi del C.N.F. presso il Ministero della Giustizia nella scheda n. 67 del 12.10.2017);
- Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa totale pari ad Euro 4.094,58 a valere sul capitolo numero 27 in conto competenza dell'esercizio finanziario 2018 emesso dall'Ufficio Amministrazione, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- Espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente delibera ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

#### **PROPONE**

che l'incarico di rappresentare e difendere l'AdSP del Mar Tirreno Centrale sia affidato all'avv. Elio Pinto, in possesso di idonea qualifica e della professionalità necessaria, e che il conferimento dello stesso avvenga previo rilascio di procure speciali ad litem;

**IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA**  
**(Avv. Antonio del Mese)**

**CONSIDERATO CHE** la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;

#### **D E L I B E R A**

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione così come predisposta dal dirigente dell'Avvocatura Avv. Antonio del Mese;



Delibera n. 368/2018

- 2) Di autorizzare l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale a costituirsi nel giudizio proposto dal sig. -omissis- contro l'Autorità di Sistema Portuale del MTC e pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli;
- 3) Di affidare il relativo incarico di rappresentanza e difesa, ad ogni effetto e conseguenza di legge, all'Avvocato Elio Pinto, al quale verrà rilasciata apposita procura speciale ad litem non appena sottoscritta la Convenzione;
- 4) Di impegnare l'importo di Euro 4.094,58, quale spesa presuntiva da sostenere per oneri legali, comprensivo di spese generali, CPA ed IVA, in disparte eventuali "spese vive" che saranno rimborsate a seguito di documentata richiesta;
- 5) Che la spesa graverà sul capitolo 27 del bilancio del corrente esercizio finanziario come da certificato di disponibilità n. 2018-126505 emesso dall'Ufficio Amministrazione in data 26/11/2018;
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;
- 7) Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell'Avvocatura, dell'Ufficio Amministrazione, per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell' AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti / Provvedimenti Organo Indirizzo Politico / Delibere anno 2018.

Napoli, 29.11.2018

=====

Ufficio Avvocatura

**IL PRESIDENTE**  
**Pietro SPIRITO**

Si notifica: Avvocatura \_\_\_\_\_ Ufficio Amministrazione \_\_\_\_\_

via mail: R.P.C.T. \_\_\_\_\_.

Napoli, \_\_\_\_\_

Att. 3

468

# FATTURA N. 1

Identificativo trasmittente: IT02098391200 - Progressivo invio: 41QcD - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: UFMYHA

## ANTONIO PICCIOCCHI

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03039370642  
Codice fiscale: PCCNTN67B13A580Y  
VIA PESCATORI 1/A  
83100 AVELLINO (AV)  
IT

## AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

Codice fiscale: 95255720633  
PIAZZALE PISACANE SNC INTERNO PORTO NAPOLI  
80133 NAPOLI (NA)  
IT

Tipo documento: Numero: 1 Data: 07/01/21 Valuta: EUR Importo totale documento: (\*) 4.928,48 Arrotondamento:  
Parcella (TD06) Causale:

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantita	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	COMPENSO PROFESSIONALE COMPENSO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA GIUDIZIALE, PRESTATATA NELL'INTERESSE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE CONTRO GLI AVV.TI RENATO SPADARO E MASSIMILIANO SCARINGELLA, DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI, UNDICESIMA SEZIONE CIVILE (R.G. N. 26778/2017 - GIUDICE DESIGNATO: DOTT.SSA VOLLERO) DEFINITO CON TRANSAZIONE SU PROPOSTA CONCILIATIVA DEL GIUDICE, GIUSTA DETERMINE N. 107/2018 DEL 10 APRILE 2018.		1,00	4.737,00		4.737,00	0,00	N3.6

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento o Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilita IVA
0,00		4.926,48	0,00	Non Imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (N3.6)	Fuori Campo IVA ex art. 2, D.P.R. 633/72	Immediata (I)
<b>TOTALE</b>						<b>4.926,48</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4.928,48	Scadenza: 07/01/21	Istituto finanziario: <b>Banca Intesa</b> IBAN: IT59K0306915104100000003392 ABI: 03069 CAB: 15104	

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente**  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02098391200  
Denominazione: Unimalica S.p.a

**Soggetto emittente la fattura**  
Soggetto emittente: terzo (TZ)

**Bollo**  
Bollo virtuale: SI  
Importo bollo: 2,00

**Cassa previdenziale**  
Tipo cassa previdenziale: Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali (TC01)  
Aliquota cassa (%): 4,00  
Importo contributo cassa: 189,48  
Aliquota IVA (%): 0,00  
Natura: Non Imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (N3.6)

ANTONIO PICCIOCCHI - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03039370642 - Codice fiscale: PCCNTN67B13A580Y - Regime fiscale: Regime forfettario (RF19)  
Sede: VIA PESCATORI 1/A - 83100 AVELLINO (AV) - IT

© 2019 Dedagroup Public Services s.r.l. - Versione: 1.1

Det. 107/18  
Cop 27-15

aspmc.AOO-ADSP.REGISTRO UFFICIALE.I.0001306.21-01-2021.h.01:42

TRIBUNALE DI NAPOLI

All'esito del deposito delle seguenti note scritte ex art. 83 comma 7 lett. h) del d.l. n. 18 del 17.03.2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24.04.2020:

“L'Avv. Umberto Cavalli per l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale si riporta alle proprie difese e chiede il rigetto della domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione. La domanda attorea oltre a non essere provata risulta addirittura temeraria posto l'inadempimento contrattuale della CO.FER.MET s.r.l.. Chiede pertanto che la causa venga trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c. L'Avv. Marco Orlando, per comunicare l'intervenuta sentenza di dichiarazione di fallimento del Tribunale di Nola n. 113/2019 pubblicata il 27/12/2019, rep. 157/2019, emessa il 16/12/2019. Avverso tale sentenza vi è comunque reclamo presso Corte di Appello di Napoli. Voglia l'On.le giudicante disporre l'interruzione del presente giudizio”.

Il G.U.

preso atto di quanto sopra, dichiara interrotto il giudizio stante l'avvenuto fallimento dell'attrice.

Napoli, 18 maggio 2020

Il G.U.

dr. Vincenzo Pappalardo

Come già illustrato nelle mie precedenti, il giudizio in oggetto è estinto a causa della mancata riassunzione da parte della parte attrice (parte che avrebbe interesse ad agire), nel termine di tre mesi ex art 305 c.p.c. (dal provvedimento di interruzione che si allega).

Conseguentemente, essendo definito il procedimento, trasmetto fattura elettronica n. 18 (già trasmessa telematicamente a codesto Spett.le Ente), in cui è contenuta la somma corrispondente al saldo delle competenze professionali maturate giusta convenzione del 03.05.2017.

Cordialmente

---

Avv. Umberto Cavalli  
Via dei Mille n.16  
80121 - Napoli  
tel. 081-407089 / 407164  
fax. 081-400801  
umberto.cavalli@gmail.com  
pec.: avv.cavalli@pec.it